



# *Comune di Imola*

Provincia di Bologna  
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola  
Tel. 0542-602111-Fax 602289

---

***REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LIQUAMI  
A MEZZO DI FERTIRRIGAZIONE***

(Deliberazione consiliare n. 187 del 10.06.1977 – C.R.C. prot. n. 28297 19.07.1977)

## *INDICE*

<i>Art. 1</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Pagina 1</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Pagina 2</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Pagina 2</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Pagina 2</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Pagina 2</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Pagina 2</i>

### ***Art. 1***

E' vietato disperdere i liquami prodotti dagli allevamenti zootecnici in corsi o specchi d'acqua di qualunque natura, o sul terreno, se gli stessi non sono stati sottoposti a completo trattamento di depurazione.

### ***Art. 2***

Sono da considerarsi attività soggette alla Regolazione gli stabilimenti od impianti con destinazione stabile ed attività produttiva zootecnica, dotati di attrezzature tecnico produttive fisse, ove si accrescono industrialmente e con procedimenti intensivi più di 100 capi suini adulti ovvero più di 1000 capi avicoli (come da Delibera Regionale n. 55 del 18.01.1977).

### ***Art. 3***

Coloro che intendono invece smaltire i liquami senza depurazione, con il sistema della fertirrigazione, debbono produrre domanda al Sindaco del Comune, allegando:

- a) una relazione, dalla quale risulti il numero e la specie degli animali allevati, la superficie totale dell'azienda e la rotazione culturale della stessa;
- b) una dichiarazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna Ufficio Agricolo locale – dalla quale risulti la natura e le caratteristiche fisiche del terreno e le capacità filtranti dello stesso.

### ***Art. 4***

Ogni ettaro di terreno può smaltire liquami prodotti da un massimo di q.li 40 (peso vivo) di bestiame, tale rapporto può variare in più o in meno a seconda della capacità filtrante del terreno, tenuto conto anche della rotazione culturale dell'azienda.

### ***Art. 5***

Lo scarico principalmente è consentito sui terreni di proprietà o in gestione all'allevatore. Qualora l'insediamento non sia causa di insalubrità, potrà essere, a seguito di richieste ed a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario consentito lo spandimento in proprietà di terzi regolarmente autorizzati a recepire lo scarico.

### ***Art. 6***

Lo spandimento del liquame deve avvenire in modo che non si determinino impaludamenti e ruscellamenti dello stesso, e inquinamenti delle falde acquifere sotterranee.

#### ***Art. 7***

Lo spandimento dei liquami, con qualunque mezzo effettuato, deve avvenire ad una distanza non inferiore a mt. 40 da fonti idriche, da acquedotti, da corsi d'acqua superficiali, pozzi, laghi, strade e dalle abitazioni limitrofe; in caso di inconvenienti igienici detta distanza potrà essere congruamente aumentata.

#### ***Art. 8***

Dopo lo spandimento del liquame o al massimo entro le 24 ore, si deve provvedere, al suo interrimento qualora lo stesso determini causa di insalubrità per le abitazioni circostanti.

#### ***Art. 9***

L'autorizzazione per la pratica della fertirrigazione viene concessa dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficio Sanitario, sentito il Capo dei Servizi Veterinari.

#### ***Art. 10***

Qualunque variazione sia in rapporto al numero, al tipo di animale allevato, alla riduzione e ampliamento della superficie agraria, alla rotazione colturale, devono essere comunicate entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministrazione Comunale.

#### ***Art. 11***

Le infrazioni al presente Regolamento comportano l'immediata revoca all'autorizzazione. A carico dei responsabili verranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 106 T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni, senza pregiudizio per la eventuale azione penale.